PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI PROCEDURE ESECUTIVE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LOCATARI E DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI TRASPORTO AEREO

Art. 2

Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo 2002.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
Estremi	Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-in-materia-di-sospensione-di-procedure-esecutive/art-2-proroga-del-termine-della-copertura-assicurativa-per-le-imprese/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it